

# TI\_GERICHTE 80.2023.141 vom 29. Februar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-02-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2023.141](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.141)

FR: TI\_GERICHTE 80.2023.141 du 29 février 2024

IT: TI\_GERICHTE 80.2023.141 del 29 febbraio 2024

## Regeste

Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, respingimento domanda di permesso di dimora, procedura di allontanamento sospesa per motivi di salute, incapacità lucrativa

## Erwägungen

### E. 1

Il contribuente, nel caso in esame, postula il riconoscimento, relativamente al periodo fiscale 2021, delle deduzioni per persone bisognose a carico pari a fr. 11'100.-, sul presupposto che la compagna, con lui convivente, si trovava già in quel periodo in uno stato di salute tale da non permetterle lo svolgimento di un'attività lavorativa, nemmeno domestica. L'intero fabbisogno della donna sarebbe quindi stato garantito interamente dal contribuente, ciò che giustificherebbe la deduzione.

### E. 2.1

Per l'imposta cantonale, l'art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento da 5'700. ■ a 11'100. ■ franchi al massimo per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.- franchi. Analogamente, per l'imposta federale diretta, l'art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'500. ■ franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. Sia la LT sia la LIFD stabiliscono che tale deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a (art. 34 cpv. 1 lett. b in fine; art. 35 cpv. 1 lett. b in fine). Per entrambi i tributi, la deduzione sociale è stabilita secondo la situazione alla fine del periodo fiscale (art. 34 cpv. 3 LT; art. 35 cpv. 2 LIFD).

### E. 2.2

Secondo la lettera sia della norma cantonale sia di quella federale, non basta che la persona assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa ("erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Person"), nozione che fa riferimento all'art. 6 LPGA, per cui costituisce un'incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica (che sia riconducibile ad aspetti congeniti, a malattia o infortunio), di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale, rispettivamente ■ se di lunga durata ■ anche in mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività. La nozione è ripresa nel diritto delle assicurazioni sociali e prevista in diverse leggi (LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP). Essa sta sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di

infermità congenita, malattia, infortunio o comunque, più in generale, di impedimenti di ordine fisico o psichico.

### **E. 2.3**

La dottrina e la giurisprudenza sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età ( Bosshard/Bosshard/Lüdin , Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 195; sentenza CDT no. 80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora in formazione. Per contro, l'assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es. sentenza CDT no. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t). Tanto la prassi dell'autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate da Bosshard/ Bosshard/ Lüdin , op. cit., n. 439, p. 191) ammettono che sia adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente. Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza dello stato di bisogno ( Bosshard/Bosshard/ Lüdin , op. cit., p. 192).

### **E. 2.4**

Oltre al requisito della totale o parziale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione ( Agner/Jung/Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre, sentenza della CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t). Per stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia in grado di mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d'appello (sentenza CDT no. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t; inoltre, RF 1983 p. 491). In altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri obiettivi e non da un punto di vista soggettivo.

### **E. 2.5**

Secondo la Circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riguardante l'imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull'imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all'articolo 328 CC, bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente. Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione stabilita, questa deduzione sociale decade. La deduzione è concessa a

condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un'attività lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione. I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi dell'articolo 35 cpv.1 lit. b LIFD. L'esigenza di sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto il costo della vita varia a seconda delle regioni. Così come per tutte le deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC n. 30, n. 11).

### **E. 3.1**

Nel caso in cui la deduzione per persona bisognosa a carico sia richiesta per il sostegno offerto ad un concubino, devono essere considerati con particolare attenzione due aspetti. In primo luogo, deve essere accertata la gratuità delle prestazioni offerte. In secondo luogo, deve essere verificato che il convivente che non dispone di entrate sufficienti non vi abbia rinunciato volontariamente.

### **E. 3.2**

Per quanto concerne il primo aspetto, la dottrina e la giurisprudenza hanno stabilito come il contribuente, per poter beneficiare della deduzione sociale, debba fornire una prestazione di tipo gratuito alla persona bisognosa. Tale non è il caso quando la persona bisognosa vive presso il contribuente e partecipa alle faccende domestiche, come nel caso di una relazione di concubinato (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 23 marzo 2010, in RF 66/2011, p. 156 ss., p.160; la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2012.00146 del 23 settembre 2013 consid. 3.2). Il disbrigo dei lavori casalinghi da parte del convivente, al quale il contribuente provvede finanziariamente, viene ritenuto come una retribuzione in natura (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 195; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C\_331/2009 del 14 ottobre 2009 consid. 2.2 e riferimenti citati) e non può quindi dar luogo alla deduzione sociale (si veda in merito anche la Circolare AFC n. 30 citata, n. 11).

### **E. 3.3**

In relazione al secondo aspetto, la deduzione per persona bisognosa a carico è possibile unicamente nel caso in cui il partner abbia bisogno di sostegno. Questo bisogno è dato se la persona assistita per motivi oggettivi, indipendenti dalla sua volontà, non è in grado di provvedere al proprio sostentamento, in tutto o in parte, a lungo termine e quindi dipende dall'aiuto di terzi. Lo stato di bisogno deve essere durevole e non solo temporaneo, e deve anche essere oggettivo. In una sentenza del TF in materia di condono, i giudici hanno inoltre indicato, per il caso di una contribuente che viveva in concubinato e che aveva

lasciato il lavoro per occuparsi dei figli, che la rinuncia volontaria all'attività lucrativa non determina uno stato di bisogno ( Müller/Meuter , Die Sozialabzüge und Unterhaltsbeiträge im Konkubinats in ZStP 6/2011, p. 106 ss.; anche Baumgartner/Eichenberger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ed., Basilea 2017, n. 25 ad art. 35 LIFD).

#### **E. 4.1**

Venendo al caso in esame, \_\_\_\_\_ nel corso del 2021 ha effettivamente alloggiato presso l'abitazione del ricorrente in Via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, come attestato dallo scritto del Comune di \_\_\_\_\_ agli atti. Quanto allo status della signora in Svizzera, il medesimo Comune ha precisato che la domanda volta all'ottenimento di un permesso di dimora era stata respinta in data 5 giugno 2020 dalla Sezione della popolazione, a cui è seguita una decisione di allontanamento da parte dell'Ufficio della migrazione. Il termine di partenza è stato dapprima posticipato al 5 settembre 2022, al fine di permettere la produzione della documentazione attestante il precario stato di salute della donna (decisione del 17 giugno 2022), e poi " momentaneamente sospeso " in data 12 settembre 2022, considerata " l'eccezionalità della fattispecie ". In data 13 aprile 2023 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), respinta anche la richiesta d'asilo, l'ha comunque autorizzata " ad alloggiare privatamente temporaneamente presso il signor RI 1" . Decisione valida " fino a data da stabilire ". Di fatto, pertanto, già nel 2021 si trovava in Svizzera priva di status .

#### **E. 4.2**

Quanto al suo stato di salute, come ben si evince dai referti medici prodotti agli atti, \_\_\_\_\_ in data 10 agosto 2017 è stata sottoposta ad un intervento di quadrantectomia al seno destro ed in data 23 marzo 2018 ad un intervento di mastectomia nipple sparing , come attestato dal referto del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ (Italia) di data 29 settembre 2020. Ancora, in data 29 novembre 2018 " ha subito un intervento chirurgico per asportazione di un carcinoma mammario al seno destro (mastectomia totale e successiva ricostruzione plastica )" presso l'Ospedale di \_\_\_\_\_ (Italia) (certificato medico del 27 dicembre 2018 del dr. med. \_\_\_\_\_). Nel certificato medico del 29 settembre 2020 la paziente ha riferito " episodi di dolore, bruciore e calore a livello delle manie delle gambe" , mentre la visita di controllo del 30 agosto 2022 dava atto di un " dolore addominale " avvertito nel corso dell'ultimo anno e di un episodio di "diarrea e sanguinamento rettale " che richiedeva il compimento di esami ematici volti ad accertare eventuali " alterazioni in senso oncologico ". Proprio in virtù di quanto sopra, l'Ufficio della migrazione ha dapprima posticipato e poi momentaneamente sospeso l'ordine di allontanamento dal territorio, proprio considerata " l'eccezionalità della fattispecie ".

#### **E. 4.3**

Preso atto di quanto sopra, v'è da ritenere che già nel periodo fiscale considerato \_\_\_\_\_ fosse effettivamente incapace d'esercitare un'attività lucrativa, tanto che nel 2022 è perfino stato sospeso il suo allontanamento dal territorio. È pertanto lo stesso Ufficio della migrazione a riconoscere " l'eccezionalità della fattispecie", da ricondurre all'evidenza al danno alla salute subito dalla donna. Non si può nemmeno ignorare che, sempre nel periodo fiscale considerato, v'era anche da affrontare tutta la problematica afferente alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, che, specie per chi era affetto da un sistema immunitario debole, richiedeva ancor più particolari accorgimenti di quelli che già comunemente si rendevano necessari per la gestione della propria quotidianità. In una situazione di questo tipo, si deve concludere che la ricorrente effettivamente, per i motivi di

salute suesposti, già a far tempo dal 2021 si trovasse impossibilitata a trovare un'occupazione lavorativa, ciò che peraltro è stato già accertato dall'Ufficio della migrazione che ha ritenuto non essere ragionevole, rispettivamente possibile, il suo allontanamento dalla Svizzera. Di guisa che non era nemmeno ragionevole pretendere da una persona priva di status in Svizzera ed affetta da un danno alla salute come quello sussistente nel caso in esame, l'esercizio di un'attività professionale.

#### **E. 4.4**

Accertata l'impossibilità ad esercitare un'attività lavorativa, è anche escluso che \_\_\_\_\_ abbia ottenuto aiuti sociali nel corso del 2021, come risulta dagli accertamenti effettuati dall'RS 1, prima, e da questo Tribunale, poi. Nessuna pretesa di prestazione assistenziale è mai stata avanzata, né al Municipio di dimora né all'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati o all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, competenti per le richieste dell'aiuto d'urgenza. Bisogna quindi necessariamente concludere che il solo aiuto che ha ricevuto nel corso del periodo considerato è quello concesso dal sig. RI 1. La donna nemmeno godeva di sostanza su cui poteva fare affidamento, in particolare non disponeva di alcuna proprietà mobiliare o immobiliare.

#### **E. 4.5**

Quanto all'aspetto della gratuità delle prestazioni offerte, condizione da verificare quando si tratta della deduzione per persona bisognosa a carico nell'ambito dei rapporti tra concubini, va detto che, nel caso di specie, dal momento che l'impossibilità ad esercitare un'attività lavorativa è da ricondurre non ad una scelta personale bensì a ragioni di natura medica, e meglio a gravi problemi di salute, va da sé che è anche da escludersi che si possa ragionevolmente esigere, al contempo, la sua partecipazione alle faccende domestiche. Ben diverso dal caso in esame è difatti quello riportato nella decisione su reclamo dall'ufficio di tassazione, ove si fa riferimento ad una persona che, per scelta, ha rinunciato all'esercizio di un'attività lavorativa preferendo dedicarsi al proprio percorso di studi. In tale circostanza, evidentemente, si poteva anche esigere una collaborazione domestica che, di per sé, nemmeno era da considerarsi incompatibile con l'attività universitaria. Nel caso sub iudice, viceversa, \_\_\_\_\_ non ha rinunciato per propria libera scelta allo svolgimento di un'attività lavorativa, ma vi è stata costretta a causa dello stato di salute precario di cui soffre.

#### **E. 5.1**

Considerato quanto sopra, ritenuta l'impossibilità per la compagna del ricorrente di esercitare un'attività lavorativa nonché la gratuità delle prestazioni offerte dal contribuente durante il periodo fiscale considerato, onde garantire il fabbisogno della compagna, deve essere ammessa la deduzione per persone bisognosa a carico.

#### **E. 5.2**

Quanto all'ammontare della deduzione proposta, va da un lato rilevato che il ricorrente non ha comprovato con documenti la spesa sostenuta per il fabbisogno della compagna, ma, d'altro canto, va anche considerato che il solo fatto di sottoporsi a dei trattamenti medici, sia in Italia che in Svizzera, comporta necessariamente un certo esborso che, nel caso in esame, è stato interamente sostenuto del ricorrente. Quest'ultimo si è fatto altresì carico delle spese per il sostentamento della donna. Considerato anche il minimo vitale indicato dall'art. 93 LEF per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata, che è di fr. 1'700.-, si deve ritenere che l'importo posto a deduzione dal contribuente, pari a fr. 11'100.-,

sia adeguato e vada dunque ammesso.

**E. 6**

Visto l'esito del ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 maggio 2023 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione per persona bisognosa a carico, nella misura di fr. 11'100.– per l'IC e di fr. 6'500.– per l'IFD. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente. Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II  
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.